TRIBUNA

Maurizi

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla liquidazione del

patrimonio ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/2012 e s.m.i.

Per la società RWS ITALIA S.R.L. (p.1VA 04167400276), con sede legale in 3002 San Donà di Piave (VE), Via Revine n. 20, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché Amministratore Unico, Sig.ra Sartor Alessandra (c.f. SRTLSN73L45L407B) nata a Treviso il 05.07.1973 e residente a San Donà di Piave in Via XIII Martiri n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv.to Mara Travanut (c.f. TRVMRA72L54I403S) del Foro di Pordenone come da procura alle liti rilasciata *ex* art. 83 c.p.c. in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Sesto al Reghena (PN), Piazza IV Novembre n. 9 (fax 0421-466612; p.e.c. mara.travanut@avvocatipordenone.it)

Premesso

- la società RWS ITALIA S.r.l. è una società costituita in data 14.03.2013 ed iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di start-up innovativa dal 13.09.2013, con ultimo aggiornamento 20.06.2017, essendo licenziataria di una privativa industriale in materia di dispositivi urbani per il recupero di materia prima volta ad incentivare la raccolta differenziata di qualità (all. n. 1);
- sul punto si segnala che, recentemente, la disciplina delle start-up innovative (art. 25 DL 179/2012) è stata modificata dal DL 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015 n. 33) meglio conosciuto come *Investment Compacte* e uccessivamente dalla recente legge 21.06.2017 n. 96 che, fra le altre novità, ha esteso a 60 mesi (precedentemente erano previsti 48 mesi) del limite temporale entro il quale una società può essere considerata start-up innovativa e, quindi, godere di tutte le agevolazioni previste dal legislatore, ivi compreso l'assoggettamento elle sole procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- RWS ITALIA S.r.l. è, dunque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, co. II, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, per cui in forza del disposto dell'art. 31, co. I, del D.L. citato non può essere soggetta a procedure concorsuali, con l'eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dal Capo II della L. n. 3/2012 e s.m.i..
- atteso il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dall'odierna istante ed il suo patrimonio prontamente liquidabile, situazione peraltro determinata da pesanti inadempimenti di alcuni fornitori di RWS ITALIA S.R.L. verso i quali pendono azioni di risarcimento del

1

danno promosse dall'istante, come di seguito verrà illustrato, RWS ITALIA S.R.L. in data 07.03.2017 ha chiesto all'intestato Tribunale la nomina del professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la L. n. 3/2012 e s.m.i. attribuisce agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento (all. n. 22);

- in data 17.03.2017 il Giudice, dott.ssa Silvia Bianchi, nominava il dott. Manuel Zampieri per l'assolvimento dei compiti attribuiti agli organismi di composizione della crisi il quale accettava l'incarico conferitogli (all.ti nn.23 e 24)
- il professionista, dopo uno scambio di corrispondenza anche con il legale rappresentante di RWS Italia S.r.l. della una bozza di relazione, in data 13.07.2017 consegnava allo scrivente legale la relazione particolareggiata definitiva (all. n.25);
- nella suddetta relazione particolareggiata, il dott. Zampieri ha espresso giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione consegnata dalla società RWS Italia S.r.l. in ottemperanza all'art. 14-ter, co. 3, L. n. 3/2012, nonché sulla fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione della società ricorrente;
- peraltro, non risultano essere stati compiuti atti in frode ai creditori e la documentazione risulta sufficiente a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della società RWS Italia Sr.I. come attestato dal professionista nominato;
- la situazione economico patrimoniale e finanziaria della società ricorrente, inoltre, è rimasta invariata e la stessa non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare lo stato di crisi;
- da ultimo, si segnala che RWS Italia S.r.l., nei precedenti cinque anni, non ha mai fatto ricorso al procedimento di cui alla L. n. 3/2012;
- è intenzione, dunque, della ricorrente ricorrere all'intestato Tribunale affinché, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14-ter e ss. L. n. 3/2012 ed aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, venga nominato un liquidatore affinché provveda agli adempimenti di cui all'art. 14-ter e ss. della succitata legge.

Per meglio rappresentare l'allegata relazione del professionista si riportano qui di seguito le notizie più rilevanti in ordine alla storia della società ricorrente ed alle vicende che hanno determinato lo stato di crisi.

Composizione societaria e organo amministrativo.

L'attuale compagine societaria di RWS ITALIA S.R.L. è così rappresentata:

- 95% Alessandra Sartor pari a nominale € 9.500,00 i.v.;
- 5% Andrea Grandin pari a nominali € 500,00 i.v..

La società fin dall'origine è stata amministrata da un organo monocratico. L'attuale Amministratore Unico è la Signora Alessandra Sartor in carica dal 12/05/2014, giusta delibera del 28/04/2014.

In precedenza la società era stata amministrata dall'Amministratore Unico Sig. Giona Donadon, nato a Conegliano il 16/10/1971, codice fiscale DND GNI 71R16 C957S.

Storia della società.

Come è stato sopra riferito, RWS ITALIA S.r.l. è una start-up innovativa, iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare che opera nell'ambito della produzione e commercializzazione di macchinari per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili oltre che dei rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti commerciali e residenziali. Nell'ambito della propria attività, RWS ITALIA S.r.l. aveva la necessità di realizzare dei compattatori meccanici per bottiglie e lattine da incorporare nella stazione automatica di compattazione e conferimento di contenitori in plastica e/o alluminio dalla stessa RWS ITALIA S.r.l. commercializzata.

Per la realizzazione dei suddetti compattatori, nella primavera del 2013, l'odierna istante si era rivolta alla società Olmag s.n.c. di Grandin Armando & C. che nei due anni successivi forniva ad RWS ITALIA S.r.l. n. 430 compattatori, per un costo pari ad € 209.899,00, interamente versato dall'istante.

RWS ITALIA S.r.l. provvedeva poi a vendere le stazioni di compattazione, dove all'interno era incorporato il compattatore Olmag, a Garby S.r.l. la quale società, a propria volta, le rivendeva ai concessionari di tutta Italia.

Purtroppo, i compattatori Olmag si rivelarono ben presto difettosi e privi della necessaria dichiarazione di conformità CE tanto che RWS ITALIA S.r.l. si è vista via via restituire numerose stazioni automatiche di compattazione sia da parte dei concessionari sia da parte del distributore di RWS ITALIA S.r.l. (Garby S.r.l.) che lamentavano continue rotture.

Ma cosa ben più grave, Garby S.r.l. ha revocato un ordine di 300 stazioni compattatrici che dovevano essere consegnate nel periodo 01.05.2015-30.04.2016 con perdita di fatturato per RWS ITALIA S.r.l. pari a circa € 900.000,00 e blocco della produzione dal maggio 2015.

Il fatturato di RWS ITALIA S.r.l. si è quindi fortemente ridotto: in particolare nel periodo 01.05.2015 - 31.07.2015 è stato pari a soli € 3.143,00 contro € 221.806,00 dello stesso periodo dell'anno 2014.

Il blocco della produzione determinava RWS ITALIA S.r.l. all'accensione di un fido bancario per provvedere al versamento della liquidazione ai dipendenti licenziati per mancanza lavoro e al pagamento dei canoni di locazione del capannone rimasto, tuttavia, inutilizzato, oltre al

pagamento dei costi fissi come utenze e quant'altro.

Nell'autunno del 2015, a fronte delle richieste in via monitoria di Olmag s.n.c. per un credito di € 49.586,90 per asserita fornitura (di compattatori) non pagata, RWS ITALIA S.r.l. si opponeva chiedendo in via riconvenzionale risarcimento del danno contro Olmag s.n.c. stimato prudenzialmente in € 260.000,00.

La causa di opposizione è ancora pendente avanti il Tribunale di Venezia (RG n. 9348/2015) essendo state depositate le memorie istruttorie con prossima udienza fissata per il giorno 21.03.2018 per l'escussione dei testi sui capitoli ammessi.

Ma sul punto si rinvia alla nota dell'Avv. Maria Adelaide Scarfone recepita dal professionista, dott. Zampieri, nella propria relazione.

La vicenda dei compattatori Olmag non è stata la sola a mettere in ginocchio RWS ITALIA S.r.l. A seguito dei problemi dei compattatori Olmag, a maggio/giugno 2015, RWS ITALIA S.r.l. contattava la società LA.ME. S.r.l. affinché provvedesse alla progettazione, sviluppo e produzione dei compattatori da incorporare nella stazione ECO 24 URBAN.

Ad agosto 2015 LA.ME S.r.l. provvedeva a realizzare un primo ordinativo di 30 compattatori ed RWS ITALIA S.r.l. versava alla stessa un importo di € 20.400,00 oltre IVA (di cui € 5.400,00 oltre IVA per lo studio e la progettazione) a cui va aggiunto l'acconto di € 4.000,00 oltre IVA versato nei primi giorni di agosto 2015.

A metà settembre 2015, RWS ITALIA S.r.l. provvedeva ad inoltrare un secondo ordine di ulteriori 30 compattatori a LA.ME. S.r.l. e successivamente veniva formalizzato un terzo ordine per ulteriori n. 35 compattatori.

Anche i compattatori forniti da LA.ME. S.r.l. non erano esenti da difetti tanto che Garby S.r.l. (distributore per conto di RWS ITALIA S.r.l.) inviava all'odierna deducente tutta una serie di mail con lamentele di rotture dei gruppi di compattazione incorporati nelle stazioni ECO 24 URBAN.

Con novembre 2015 le richieste di assistenza per rotture e malfunzionamenti sulle stazioni nelle quali erano stati incorporati i compattatori LA.ME. S.r.l. si moltiplicarono senza soluzione di continuità. A dicembre 2015, RWS ITALIA S.r.l. decise di bloccare la produzione delle stazioni di compattazione i cui ordini erano ancora da evadere (circa 50 stazioni) onde evitare ulteriori consegne di macchine non funzionanti e destinate inequivocabilmente alla restituzione.

In pratica, nessuno dei 95 compattatori forniti complessivamente da LA.ME. S.r.l. era in grado di funzionare correttamente.

Da una perizia svolta sui compattatori forniti da LA.ME. S.r.l., la società deducente apprendeva

definitamente l'esistenza di gravi errori e difetti di progettazione e costruzione.

Cio' determinava un fermo di produzione di RWS ITALIA S.r.l. da dicembre 2015 a marzo 2016 con conseguente riduzione dei ricavi delle vendite da un lato (per rallentamento/inevasione degli ordini rispetto la programmazione e per operazioni straordinarie di riparazione/riavviamento sui compattatori già consegnati e malfunzionanti) ed aumento dei costi dovuti dall'altro (costi di sostituzione dei compattatori, di trasporto, di materiale di ripristino, di assistenza tecnica, legale ecc...).

A gennaio 2017, RWS ITALIA S.r.l. notificava a LA.ME. S.r.l. atto di citazione con richiesta di risarcimento dei danni quantificati prudenzialmente in € 250.000,00. La causa è stata radicata avanti il Tribunale di Treviso e la prima udienza era stata fissata per il 04.05.2017, differita al 26.10.2017 a seguito della chiamata di terzo in manleva svolta dalla convenuta.

Sul punto si rinvia sempre alla nota dell'Avv. Maria Adelaide Scarfone recepita dal dott. Zampieri nella propria relazione particolareggiata.

Oltre alle due cause di risarcimento del danno oggi pendenti e surriferite, esistono altre posizioni giudiziali ad oggi pendenti nelle quali RWS ITALIA S.r.l. ha chiesto il risarcimento del danno in via riconvenzionale opponendosi a richieste monitorie.

In particolare, presso il Tribunale di Pordenone è pendente il giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo (RG n. 2382/2016) promosso da RWS ITALIA S.r.I. contro MDS S.r.I. ove in via riconvenzionale l'odierna istante chiede la condanna della società opposta alla restituzione della somma di € 1.415,20 quale acconto versato all'opposta per la progettazione di una macchina per la raccolta differenziata di bottiglie in plastica (risultata difettosa e non conforme) oltre ad € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno. La causa è stata rinviata al 21.03.2017 per discussione. Non si conosce l'esito essendo posizione trattata da altro legale diverso dallo scrivente.

Presso il Tribunale di Padova è pendente il giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo (RG n. 8801/2016) promosso da RWS ITALIA S.r.I. contro DUE ERRE TECH S.r.I. ove in via riconvenzionale l'odierna istante chiede la condanna dell'opposta al pagamento di € 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata consegna, fra le altre cose, delle componenti da inserire nelle stazioni di compattazione che RWS ITALIA S.r.I. produceva e vendeva a Garby S.r.I. e di kit di ripristino dei compattatori (quelli malfunzionanti di LA.ME. S.r.I. e ancor prima di OLMAG s.n.c.). La causa è stata rinviata all'udienza del 03.05.2017, pendendo trattative fra le parti al fine di definire bonariamente la vicenda. Non si conosce l'esito essendo posizione trattata da altro legale diverso dallo scrivente.

Presso il Tribunale di Venezia è stata radicata, a seguito di provvedimento cautelare (RG n. 6653/2016) che ha accolto la domanda di RWS ITALIA S.r.l. volta a chiedere l'immediata cessazione dei comportamenti di slealtà concorrenziale nonché denigratori comunicati su siti internet ed email posti in essere dalla società EURVEN S.r.l., domanda di merito ai fini della condanna al risarcimento del danno. L'odierna esponente ha già provveduto, sulla scorta del provvedimento cautelare, ad iscrivere a ruolo il giudizio di merito per la relativa richiesta di risarcimento dei danni quantificati in € 300.000,00 e la prossima udienza si terrà in data 11.10.2017 (G.I. dott.ssa Guzzo). Sul punto si rinvia sempre alla nota dell'Avv. Maria Adelaide Scarfone recepita dal dott. Zampieri nella propria relazione particolareggiata.

Infine, in data 21.02.2017 la società TONELLO F.LLI S.r.l. notificava ad RWS ITALIA S.r.l. decreto ingiuntivo n. 400/17 pronunciato dal Giudice di Pace di Treviso, provvisoriamente esecutivo, unitamente all'atto di precetto per la somma complessiva di € 6.580,26 di cui € 4.990,00 per somma capitale a titolo di acquisto di un carrello elevatore che l'odierna deducente ha pagato solo in minima parte a causa delle difficoltà economiche in cui è incappata per tutto quanto sopra riferito. Non si conosce l'esito essendo posizione trattata da altro legale diverso dallo scrivente.

Per completezza espositiva si evidenzia che RWS ITALIA S.r.l. ha depositato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per il successivo inoltro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, un atto di denuncia querela in qualità di parte offesa contro Ricicla S.r.l. per asserita modificazione e duplicazione abusiva dei codici sorgente del software installato all'interno delle stazioni di compattazione, nonché per alterazione del programma stesso (RGNR n. 6397/2016 procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia).

RWS ITALIA S.r.l. sempre in qualità di persona offesa, ha depositato atto di denuncia querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia contro la società Eurven S.r.l. per diffamazione mediante utilizzo di mail e siti internet (RGNR n.11629/2016).

Per entrambe le posizioni non si conoscono eventuali sviluppi essendo posizione trattata da altro legale diverso dallo scrivente.

Da quanto riferito sin qui è tuttavia evidente che, se il progetto di RWS ITALIA S.r.l. volto alla produzione e commercializzazione di stazioni automatiche per la compattazione di bottiglie in

plastica e lattine, aveva certamente riscontrato fin dall'inizio un enorme successo, è altresì evidente che la causa più rilevante dell'arresto della produzione delle surriferite stazioni è dipesa da inadempimenti contrattuali di terzi, ovvero coloro che hanno fornito (segnatamente Olmag s.n.c. prima, LA.ME. S.r.l. poi) le macchine compattatrici da installare all'interno delle stazioni automatiche. E le cause pendenti ne sono la riprova.

Sulla licenza d'uso.

In data 14.05.2014, RWS ITALIA S.r.l. disciplinava per iscritto con il Sig. Bruno Aloi (licenziante), contratto di licenza d'uso non esclusiva già in essere da marzo 2013, di alcuni dispositivi urbani per la raccolta di materia prime (PET-ALU-HDPE) di cui il licenziante è unico titolare dei diritti di intelletto e privativa industriale (desing, denominazione, ideazione delle funzioni, know-how e dei relativi diritti di copyright) (all. n. 4).

RWS ITALIA S.r.l., mediante la stipula del contratto surriferito, ha prodotto e commercializzato il prototipo dei dispositivi urbani per la raccolta delle materie prime – salvo le vicende sopra descritte con i produttori Olmag e LA.ME. S.r.l.. A fronte della concessione d'uso, RWS ITALIA S.r.l. avrebbe corrisposto al licenziante un corrispettivo fisso sulle vendite per l'anno 2013 e royalties per un importo pari all'8% del fatturato relativo alla vendita dei prodotti e royalties per un importo pari al 10% sulla vendita di tutti i servizi e accessori legati ai dispositivi per l'anno 2014.

In data 30.12.2014, a fronte della situazione negativa, il licenziante rinunciava ad una parte fissa del compenso per le vendite pregresse al 2014 (totale € 22.950,00) e tra le parti si conveniva a saldo e stralcio la somma di € 2.000,00 (all. n. 5)

In data 08.01.2015, RWS ITALIA S.r.l. ed il licenziante, concordavano di ampliare l'oggetto dell'originario contratto di licenza d'uso ricomprendendovi altri dispositivi urbani per la raccolta di materie prime (all. n. 6).

Successivamente, in data 03.10.2016, attesa l'impossibilità di RWS ITALIA S.r.l. di dar corso alla produzione dei dispositivi urbani per la raccolta delle materie prime (per tutte le cause sopra menzionate), il licenziante con modifica dell'originario contratto di concessione d'uso, autorizzava RWS ITALIA S.r.l. a concedere alla società TME S.r.l. la fabbricazione e commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto di Licenza d'Uso originariamente stipulato tra il licenziante e l'odierna istante e sue successive modifiche (all. n. 7).

Il licenziante, avrebbe percepito royalties pari all'1,5 % complessivo sul prezzo di ogni singola macchina venduta al netto di IVA da parte di entrambe le società (RWS ITALIA S.r.l. e TME S.r.l.) per una percentuale complessivamente pari al 3% su ogni singola macchina venduta.

Seguiva, in data 17.11.2016 la formalizzazione del contratto di concessione alla fabbricazione tra

Studio Legale Avv. Mara Travanut Piazza IV Novembre n. 9, Sesto al Reghena 33079 (PN)

Tel. 0421-329466/329207 Fax 0421-466612

RWS ITALIA S.r.l. e TME S.r.l. per la durata di due anni salvo rinnovi e/o proroghe (all. n. 8). TME S.r.l., sulla base del contratto di concessione alla fabbricazione, si è impegnata a riconoscere a RWS ITALIA S.r.l. a titolo di fee un importo pari al 10 % per ogni macchina venduta ai distributori/concessionari.

Con successiva integrazione datata 11.01.2017, RWS ITALIA S.r.l. concedeva alla società TME S.r.l. anche la fabbricazione due ulteriori dispositivi rimanendo invariato il compenso sulle vendite (all. n. 9).

Attualmente, le macchina ordinate a TME S.r.l. ammontano a 90. Alla data del 24.02.2017, risultano prodotte n. 55 macchine e risultano attualmente in produzione con data di consegna fine marzo 2017, n. 35 macchine (all.ti nn.10 e 11).

Come riferito al professionista nella relazione particolareggiata " si conferma che la società TME Srl sta effettivamente dando esecuzione al contratto sottoscritto con RWS Italia S.r.l. mediante la produzione e la vendita di compattatori al distributori Garby S.r.l. e che la società ricorrente istante sta già maturando le royalties ad oggi maturate "(cfr. all. 6 relazione professionista).

La situazione di bilancio

Di seguito viene fornito un raffronto dei principali indicatori di bilancio relativi al triennio 2013-2015:

| Al 31.12.2013 | Al 31.12.2014 | Al 31.12.2015 |
|---------------|--|---|
| + 328.088 | + 654.569 | + 363.724 |
| - 325.649 | - 634.344 | - 608.974 |
| + 3.534 | + 21.862 | - 29.775 |
| + 353 | - 345 | - 702 |
| + 1.676 | + 12.150 | -21.929 |
| + 11.676 | + 23.824 | + 1.900 |
| + 75.713 | + 54.056 | + 39 |
| - 166.526 | - 197.220 | - 363.986 |
| - 178.717 | - 223.716 | - 367.200 |
| | + 328.088 - 325.649 + 3.534 + 353 + 1.676 + 11.676 + 75.713 - 166.526 | + 328.088 + 654.569 - 325.649 - 634.344 + 3.534 + 21.862 + 353 - 345 + 1.676 + 12.150 + 11.676 + 23.824 + 75.713 + 54.056 - 166.526 - 197.220 |

Gli indicatori riportati in tabella evidenziano l'andamento positivo della società nel biennio 2013-2014 in termini di fatturato, di utile di esercizio e di patrimonio netto a differenza del 2015, anno caratterizzato da periodi di fermo produzione subiti dall'azienda per i motivi su già esposti, dove questi indicatori risultano tutti fortemente diminuiti. Non ultimo il Margine Operativo

Studio Legale Avv. Mara Travanut Piazza IV Novembre n. 9, Sesto al Reghena 33079 (PN)

Tel. 0421-329466/329207 Fax 0421-466612

Lordo (=Mol), che è un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa, positivo sia nel 2013 (+3.534€) che soprattutto nel 2014 (+21.862€) per poi diminuire fortemente nel 2015 fino a risultare negativo (− 29.775€).

Da sottolineare l'importante involuzione del fatturato, sempre in crescita fino al 2014 per poi ridursi drasticamente nel 2015 (- 45% pari a 290.845€), l'incremento (oltre 60%) dei debiti che passano da € 223.716,00 del 2014 ad € 367.200,00 del 2015 nonché la riduzione delle disponibilità liquide da € 54.056,00 del 2014 ad € 39,00 del 2015 (all.ti da n.12 a n.17).

La situazione di bilancio provvisorio al 31.10.2016.

La situazione contabile provvisoria di RWS ITALIA SRL alla data del 31.10.2016 subisce le conseguenze dei fatti negativi che hanno coinvolto la società nel corso del 2015. Il fatturato è pari ad € 150.953,00 gli oneri finanziari ammontano ad € 3.994,37 con una perdita provvisoria di € 154.492,00. L'indicatore Mol ha un valore fortemente negativo di € - 163.866,49. I debiti aggiornati alla data del 30.11.2016 ammontano ad € 328.846,75 (all. n. 18).

Tenuta contabilità e adempimenti fiscali

La contabilità risulta aggiornata e tenuta presso la sede sociale, i bilanci regolarmente depositati e gli adempimenti fiscali risultano ad oggi tutti predisposti ed inviati nei termini di Legge.

Proposta copertura passività

Come già anticipato, RWS ITALIA S.r.l., in data 17.11.2016, ha sottoscritto un contratto di concessione alla fabbricazione con la società TME S.r.l. con il quale quest'ultima si impegna a corrispondere una percentuale di fee pari all'8,5% ad RWS ITALIA S.r.l. per ogni macchina/componente venduta. Questa la situazione degli ordini ricevuti da TME S.r.l., evasi e da evadere, aggiornata alla data del 24.02.2017:

- Ordine: n. 90 macchine Eco24Urban;
- Tempi evasione ordine: entro il 31.03.2017;
- Macchine prodotte: n. 55;
- Macchine in produzione: n. 35;
- Prezzo di vendita singola macchina: € 2.770,00 oltre ad Iva di Legge.

Alla luce di quanto sopra, la vendita delle 90 macchine produrrà in capo ad RWS ITALIA S.r.l. un corrispettivo di fee pari ad € 21.190,50 oltre ad Iva di Legge.

Il contratto sottoscritto prevede l'impegno di TME di trovare un distributore che sia in grado di ordinare un quantitativo minimo annuo di 250 macchine; previsione che risulterebbe in linea con il primo lotto ordinato sia per quantitativo che per tempi di realizzo.

Alla luce e in base alle premesse su esposte, la società potrebbe ipotizzare un incasso annuo di circa € 60.000,00 che, se moltiplicati per i quattro anni di durata minima della procedura di



messa in liquidazione del patrimonio, produrrebbe un introito di circa € 240.000,00.

I debiti alla data del 30.11.2016 risultano stimati in circa € 330.000,00. RWS ITALIA S.r.l. potrebbe pertanto ipotizzare di estinguere quasi per intero il suo debito con gli incassi delle *royalties* che matureranno su un quantitativo minimo di 250 macchine prodotte all'anno per cinque anni (all. n. 19).

Va altresì sottolineato che ad oggi vi sono già delle transazioni in corso con qualche fornitore che potrebbero ridurre alcune pretese debitorie come pure vi sono delle cause in corso, come sopra riferito, relative a richieste di risarcimento danni che la società ha intrapreso e che potrebbero conseguire risultati positivi.

La condotta della società debitrice.

La società debitrice si è adoperata in ogni modo per garantire la continuità aziendale, procedendo con la ricerca di un nuovo fornitore di compattatori (LA.ME. S.r.l.) in grado di consentire a RWS ITALIA S.r.l. di soddisfare tutti gli ordinativi di Garby S.r.l.. Inoltre, la società ha mantenuto l'assistenza post vendita in garanzia al fine di evitare contenziosi e maggiore depauperazione dell'immagine aziendale, già minata dal malfunzionamento dei gruppi di compattazione di Olmag e LA.ME.

E' evidente, infatti, che anche i gravi difetti ed errori di progettazione dei compattatori forniti da LA.ME. S.r.l. hanno determinato un nuovo e pesantissimo blocco della produzione che l'odierna deducente ha affrontato con l'internalizzazione della progettazione e produzione del gruppo di compattazione (che andava a sostituire quelli difettosi di LA.ME S.r.l.).

Da un lato l'azienda ha sostenuto ulteriori costi, dall'altro ha evitato ingenti richieste di danni per malfunzionamento dell'intera macchina da parte del distributore e concessionario Garby S.r.l..

Purtroppo la scelta di far produrre i soli telai a Due Erre Tech S.r.l. si è rivelata produttiva di nuovi problemi a causa dell'inadempimento reciproco dell'odierna deducente (che non poteva onorare puntualmente i pagamenti delle forniture) e di Due Erre Tech S.r.l. che non ha rispettato i tempi di consegna.

Non v'è più stato modo per RWS ITALIA S.r.l., a far data dall'agosto 2016, di reperire in tempi utili ulteriori fornitori di telai. A quel punto RWS ITALIA S.r.l. è stata costretta ad annullare l'ordine di 30 macchine ordinate a giugno '16 da Garby S.r.l. per non incorrere in inadempimento contrattuale e nell'autunno 2016 ha concedeva la fabbricazione a TME S.r.l. limitando massimamente i danni al distributore al distributore ed ai concessionari.

RWS ITALIA S.r.l. si è, dunque, sempre comportata con la massima prudenza, cercando di rispettare gli obblighi nei confronti dell'Erario:

Inail: completamente versato;

Irap: completamente versato;

Ires: completamente versato;

Iva: non versato 4[^] trim. 2014 € 4.411 e 2[^] trim. 2016 € 10.480;

Ritenute Irpef dipendenti: non versate da maggio 2016

Inps: non versato da giugno 2016;

Ritenute d'acconto professionisti: anno 2016 versato solo febbraio.

Come si puo' vedere, l'odierna deducente ha cercato di adempiere fino all'ultimo agli impegni verso il proprio personale dipendente tanto che Retribuzioni dipendenti: da agosto 2016 non pagate 8 mensilità (dato aggiornato ad oggi: pagate 5/8 mensilità). Ad oggi c'è solo una dipendente in carico.

TFR: relativo ai dipendenti non più in carico. Ad oggi solo un dipendente non è stato pagato per € 831,42 (cfr. all. n. 18).

L'amministratore non ha mai percepito alcun compenso per l'attività svolta e la società ha cercato di mantenere la propria attività allo scopo di preservare il valore dell'azienda e del knowhow potendo oggi contare sia sul contratto di licenza d'uso dei dispositivi urbani di raccolta di materie prime in essere con il licenziante, Sig. Bruno Aloi, sia sul contratto di concessione alla fabbricazione in essere con TME S.r.l..

In merito alla solvibilità di RWS ITALIA S.r.l. nei confronti dei fornitori.

Sul punto, benché le previsioni siano evidentemente soggette all'alea che involge ogni attività imprenditoriale, pare utile la seguente formula:

Disponibilità liquide + crediti - debiti =

Anno 2013: debito - € 23.482

Anno 2014: debito € 36.209

Anno 2015: debito - 264.429

Al 30.10.2016: debito - € 287.008

Dunque, si evince che fino al momento precedente al primo blocco della produzione, è ragionevole ritenere che i fornitori commerciali siano sempre stati pagati con regolarità. Cosa che non si riscontra negli anni successivi.

A riprova di ciò si consideri quanto riferito a pag. 6 della nota integrativa al bilancio 2015 (cfr. all. n. 14) "(...) Il risultato negativo conseguito nel 2015 è stato condizionato da una contrazione della produzione, influenzata da condizioni operative causate da terzi, avvenuta in due momenti diversi dell'anno, che ha obbligato la Società a rivedere il progetto tecnico di alcuni partner industriali. Tale situazione è stata causa diretta anche del calo di fatturato che

nel 2015 è stato pari ad € 363.724 (-45% circa rispetto a quello del 2014). Alla data di redazione del presente documento la Società ha ordini e vendite con trend positivo per l'equilibrio economico finanziario 2016. La Società ha continuato ad investire in ricerca e sviluppo presentando al mercato i prototipi dei nuovi modelli e grazie alla validità del progetto marketing, alla flessibilità organizzativa della società, ad un know how in costante aggiornamento e in grado di soddisfare le necessità dei mercati sempre in continuo mutamento, Rws Italia Srl è riuscita a riprendere i rapporti commerciali di vendita. Tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 la Società ha deciso di progettare e produrre internamente anche quei componenti che erano stati da sempre affidati a terzi sia per la progettazione che per la loro produzione così da poter controllare gli standard produttivi necessari ad un regolare processo produttivo riscontrando vantaggi, già nel breve periodo, in termini di qualità, costi di produzione e tempi di realizzazione delle macchine.

Alla data di redazione del presente documento, la Società ha ricevuto attestati di alta soddisfazione da parte di clienti e utilizzatori dei macchinari interamente prodotti da Rws Italia Srl (...)".

Quindi la società RWS ITALIA S.r.l. tra la fine del 2015 e l'inizio 216 ha iniziato a produrre internamente i compattatori e tale operazione le ha fatto ricevere, nei primi mesi del 2016, molteplici attestati di stima dai clienti. Tuttavia, RWS ITALIA S.r.l. che aveva chiesto alla società Due Erre Tech S.r.l. la fornitura dei telai, si trovò nell'impossibilità di pagare puntualmente le forniture operate da quest'ultima, oltre a subire il fermo delle consegne che a quel punto non le consentirono più di produrre le stazioni compattatrici. A causa di inadempimenti reciproci fra le due società pende avanti il Tribunale di Padova giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come sopra già riferito.

Attualmente, come già specificato, la concessione della fabbricazione dei dispositivi urbani di raccolta delle materie prime a TME S.r.l. sta garantendo a RWS ITALIA S.r.l. royalties nella percentuale dell'8,5 sul prezzo di listino netto per ogni macchina venduta (cfr. all. n. 10).

Spese in prededuzione.

Ai sensi per gli effetti dell'art. 14-duodecies comma 2 L. 2012/3 si comunicano i seguenti compensi:

- Avv. Mara Travanut: credito di € 3.478,12 oltre accessori di legge;
- Dott. Andrea Gaetani: credito di € 8.500,00 oltre accessori di legge;

A cio' andrà aggiunto il compenso del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C e del nominando liquidatore.

Per quanto riguarda le risultanze del CRIF SpA e l'attestazione dei crediti erariali da parte dell'Agenzia delle Entrate si rinvia alla relazione particolareggiata del dott. Zampieri ed agli allegati che ne formano parte integrante.

Tutto cio' premesso, RWS ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonché Amministratore Unico, Sig.ra Sartor Alessandra, *ut supra* rappresentata e difesa,

chiede

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14-ter L. n. 3/2012 e s.m.i. ai sensi dell'art. 14-quinquies L. n. 3/2012 e s.m.i., voglia

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. n. 3/2012 e s.m.i.;
- conseguentemente, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 ED 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14-sexies e ss. L. n. 3/2012 e s.m.i.
- disporre che al momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o
 proseguite azioni cautelari e/o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio
 oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di
 nullità;
- dichiarare, ai sensi dell'art. 14-ter L. n. 3/2012 e s.m.i., che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio – fermo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, co. 2 e 3, c.c.;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda, della presente memoria e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del nominando liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio della società debitrice;
- fissare un termine, compatibilmente con i tempi necessari alla formazione, da parte del nominando liquidatore, dell'inventario e del programma di liquidazione in conformità all'art. 14-novies della L. n. 3/2012 e s.m.i., per la presentazione di domande di partecipazione alla liquidazione di cui all'art. 14-septies L. n. 3/2012 e s.m.i.;
- ordinare la consegna e/o il rilascio al nominando liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare, anche successivamente, la società debitrice ad utilizzare alcuni di essi, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- fissare i limiti di cui all'art. 14-ter L. n. 3/2012 e s.m.i.;

Si producono:

- 1) Visura camerale;
- 2) Atto Costitutivo e Statuto;
- 3) verbale assemblea soci 12.01.2017;
- 4) Contratto Licenza d'Uso 14.05.2014;
- 5) Appendice al contratto Licenza d'Uso del 30.12.2014;
- 6) Addendum al contratto Licenza d'Uso del 08.01.2015;
- 7) Scrittura privata del 03.10.2016;
- 8) Contratto di concessione alla fabbricazione 17.11.2016;
- 9) Integrazione contratto di concessione 11.01.2017;
- 10) Conferma ordine TME
- 11) Riepilogo macchine prodotte da TME e da produrre al 24.02.2017;
- 12) Bilancio contabile al 31.12.2013;
- 13) Bilancio e Nota Integrativa 2013;
- 14) Bilancio contabile 31.12.2014;
- 15) Bilancio e Nota Integrativa 2014;
- 16) Bilancio contabile 31.12.2015;
- 17) Bilancio e Nota Integrativa 2015;
- 18) Situazione contabile provvisoria al 31.10.2016;
- 19) Situazione debitoria al 30.11.2016:
- 20) situazione crediti al 30.11.2016;
- 21) Inventario beni mobili ed immobili al 30.11.2016.
- 22) istanza nomina del professionista dd.;
- 23) provvedimento di nomina del professionista dd. 17.03.2017;
- 24) comunicazione di accettazione dd. 28.03.2017;
- 25) relazione particolareggiata.

Ai sensi del DPR n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che trattasi di procedimento in materia fallimentare e che, pertanto, il contributo unificato è pari ad euro 98,00.

Sesto al Reghena, 13 luglio 2017.

Avv.to Mara Travanut

MANDATO

Io sottoscritta Sartor Alessandra (c.f. SRTLSN73L45L407B) in qualità di legale rappresentante *pro tempore* nonché Amministratore Unico della società RWS ITALIA S.r.l., con sede legale a San Donà di Piave (30027-VE), Via Revine n. 20 (c.f./P.iva 04167400276), nomino difensore della stessa l'avv. Mara Travanut del Foro di Pordenone (c.f. TRVMRA72L54I403S; pec: mara.travanut@avvocatipordenone.it) perché rappresenti e difenda la società RWS ITALIA S.r.l. nel presente procedimento di cui all'art. 14-ter, L. n. 3/2012 e s.m.i. di cui all'atto presente, nonché nel procedimento di opposizione in primo ed in secondo grado e d'esecuzione, con ampia facoltà di proporre domande nuove e riconvenzionali, istanze, memorie comparse e conclusioni nonché chiamate in causa, di nominare e revocare procuratori e periti, di formulare eccezioni, proporre opposizioni, sollevare incidenti, conciliare, rinunciare agli atti, transigere, incassare e quietanzare e fare quant'altro occorra per il buon esito della causa di cui trattasi.

Lo autorizzo, altresì a farsi sostituire da altro procuratore ed eleggo ad ogni effetto domicilio presso lo Studio dell'Avv. Mara Travanut in Sesto al Reghena (PN), Piazza IV Novembre n. 9 con revoca di ogni precedente domicilio e mandato conferito ad altro difensore.

Dichiaro ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, di essere stato edotto che i dati personali, richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico professionale e conseguentemente presto il mio consenso al loro trattamento.

Prendo atto che detto trattamento avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Sesto al Reghena, 13 luglio 2017.

Sartor Alessandra

E' autentica

Ayv. Mara Travanut